



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 25 del 09 Marzo 2023

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 06 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO N. 33 della società POL. REAL COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 16.02.2023 (Inibizione Dirigente Sig. ESPOSITO Roberto fino al 16.05.2023; Squalifica calciatore Sig. COZZA Elio fino al 16.04.2023; Ammenda € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Dagli atti ufficiali di gara, emerge che al 30' del secondo tempo alcuni tesserati della società reclamante facevano ingresso, abusivamente, sul terreno di gioco al fine di rivolgere frasi offensive nei confronti del Commissario di Campo e dell'Arbitro; che il dirigente della Società Polisportiva Real Cosenza, Sig. Roberto Esposito, teneva un comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti del Direttore di gara e del Commissario di campo, nonché offendeva l'allenatore avversario e rivolgeva minacce ai tifosi presenti in tribuna; ed, infine, il calciatore Sig. Cozza Elio teneva un comportamento irrispettoso ed offensivo nei confronti del Direttore di gara e del Commissario di campo.

Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Cosenza, pertanto, comminava alla Società Polisportiva Real Cosenza un'ammenda di euro 100,00 e comminava la sanzione dell'inibizione a danno del dirigente Sig. Roberto Esposito fino al 16.05.2023 e la squalifica del calciatore Sig. Cozza Elio sino al 16.04.2023.

Avverso tale decisione la Società Polisportiva Real Cosenza proponeva reclamo, contestando i fatti, rilevando come nessun ingresso sul terreno di gioco fosse mai avvenuto, disconoscendo i fatti addebitati al dirigente, e rilevando che il



calciatore Sig. Cozza Elio si era limitato ad una protesta vibrata nei confronti dell'arbitro dettata dalla concitazione della gara, ma non assumendo toni offensivi e minacciosi.

Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.

Ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia, appare equo rideterminare le sanzioni inflitte ai tesserati della società reclamante, in quanto i fatti addebitabili sia al dirigente Sig. Roberto Esposito che al calciatore Sig. Elio Cozza possono essere ricondotti alla fattispecie di comportamento gravemente irrispettoso, che, però, non si sono concretizzati con contatto fisico.

Pertanto, la sanzione dell'inibizione del dirigente Sig. Roberto Esposito dovrà essere ridotta fino al 16.04.2023 e la squalifica al calciatore Sig. Elio Cozza dovrà essere ridotta fino al 20.03.2023.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell'inibizione al dirigente Sig. Roberto ESPOSITO fino al 16 APRILE 2023, riduce la squalifica al calciatore Sig. Elio COZZA fino al 20 MARZO 2023;

Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante

RECLAMO N. 34 della società A.S.D. AMANTEA FUTSAL

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 23.02.2023 (Squalifica calciatore Sig. MOTOLESE Eligio per QUATTRO gare, squalifica calciatore Sig. GAGLIARDI Michele per TRE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Amantea Futsal ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza relativamente alla gara A.S.D. Icierre Lamezia C5 - A.S.D. Amantea Futsal chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Sig. Motolese Eligio e Sig. Gagliardi Michele senza alcuna specificazione dei motivi di reclamo.

Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.

Ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia, appare equo rideterminare le sanzioni inflitte ai tesserati della società reclamante, riducendo la squalifica del calciatore Sig. Motolese Eligio a TRE giornate effettive e la squalifica del calciatore Sig. Gagliardi Michele a DUE gare effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica al calciatore Sig. MOTOLESE Eligio a TRE giornate effettive e la squalifica al calciatore Sig. GAGLIARDI Michele a DUE gare effettive; Dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Ripetizione Gara

Ripetizione gara SAN MICHELE DONNICI = KOMUNICANDO IKST

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 22 marzo 2023, ore 15.00.



5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KOMUNICANDO IKST	CLETO	R	11/03/2023 15:00	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
AUDACE DECOLLATURA	UNIONE SPORTIVA MARANO	R	12/03/2023 15:00	217 COMUNALE DECOLLATURA	DECOLLATURA	VIA SORBELLO
CERISANO 96	CEEP VILLAGGIO EUROPA	R	12/03/2023 15:00	205 COMUNALE CERISANO	CERISANO	VIA PIANI
F.C. SAN MANGO	REAL COSENZA	R	12/03/2023 15:00	352 COMUNALE "A. MANFREDI"	SAN MANGO D'AQUINO	VIALE C. A. DALLA CHIESA
FALCHI ROSSI FALCONARA	AGID DIPIGNANO	R	12/03/2023 15:00	397 COMUNALE FALCONARA ALBANESE	FALCONARA ALBANESE/TORREMEZZO	LOC. MALPERTUSO- TORREMEZZO
PARENTI CALCIO 1978	SAN MICHELE DONNICI	R	12/03/2023 15:00	361 COMUNALE "ARIOSTO PONTERIO"	PARENTI	CONTRADA MARCILLERA

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMANTEA FUTSAL	NUOVA CELICO	R	11/03/2023 15:00	910 PALAZZETTO COMUNALE AMANTEA C5	AMANTEA	VIA MARESCIALLO ACHILLE MAZZA
E.COSCARIELLO CASTROLIBERO	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	R	11/03/2023 17:00	897 POLIFUNZIONALE	MARANO PRINCIPATO	2Â° TRAV. PAPA GIOVANNI XXIII
ICIERRE LAMEZIA C5	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	R	11/03/2023 16:00	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIALE MARCONI
INGCO CETRARO CALCIO A 5	FOLGORE CALCIO 1990	R	12/03/2023 16:00	791 POLISPORTIVO "G. GROSSO" C5	CETRARO MARINA	VIA LIBERTA' - LUNGOMARE
NEW FUTSAL UMBRIATICO	C5 SPORTING MONGRASSANO	R	12/03/2023 17:30	902 PALAZZETTO XXI MARZO	UMBRIATICO	VIA STRADA PROVINCIALE 8

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - R			
AGID DIPIGNANO	- CERISANO 96	2 - 1	
CEEP VILLAGGIO EUROPA	- F.C. SAN MANGO	0 - 2	
CLETO	- FALCHI ROSSI FALCONARA	7 - 0	
SAN MICHELE DONNICI	- KOMUNICANDO IKST	Rip.	
(1) REAL COSENZA	- AUDACE DECOLLATURA	1 - 5	
UNIONE SPORTIVA MARANO	- PARENTI CALCIO 1978	1 - 4	

(1) - disputata il 04/03/2023

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	- NEW FUTSAL UMBRIATICO	4 - 2	
(1) C5 SPORTING MONGRASSANO	- ICIERRE LAMEZIA C5	2 - 4	
FOLGORE CALCIO 1990	- E.COSCARIELLO CASTROLIBERO	7 - 3	
NUOVA CELICO	- INGCO CETRARO CALCIO A 5	5 - 5	
(1) SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- AMANTEA FUTSAL	3 - 3	

(1) - disputata il 05/03/2023



7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 08.03.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 5/ 3/2023

gara del 5/ 3/2023 SAN MICHELE DONNICI - KOMUNICANDO IKST

Il Giudice Sportivo Territoriale, LETTI gli atti della gara del 05/03/2023; VISTO l'art. 10 del C.G.S

Osserva

Dalla lettura del referto di gara e del relativo supplemento, si evince che il calciatore Costabile Manuel, n. 7 della Pol. San Michele Donnici, nel corso della stessa gara, è stato ammonito due volte (rispettivamente al 16° ed al 47° del 2° tempo) senza essere stato espulso.

Nel supplemento di gara, l'arbitro riconosce il proprio errore, affermando di essersene reso conto solo dopo il triplice fischio finale e di aver consentito, quindi, al calciatore di partecipare alla gara per i due minuti finali.

Ai fini della decisione si dovrà fare riferimento all'art. 10, comma 5, CGS, il quale dispone che: "quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero la effettuazione".

Per come noto, questo Giudice Sportivo è tenuto a decidere a sensi dell'art. 65 del CGS, ovvero senza udienza, con immediatezza e sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS.

Nel caso di specie, emerge quale unico elemento che il calciatore n. 7 della Pol. San Michele Donnici, nonostante abbia ricevuto una seconda ammonizione, non è stato espulso (così per come previsto dalla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio), con la conseguenza che lo stesso ha preso parte al gioco per ben due minuti di gara, "l'asso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara" (C.U. n. 132 CSA s.s. 2018/2019).

Il G.S.T.

P.Q.M.

- 1) delibera di non convalidare il risultato conseguito sul campo dalla Pol. San Michele Donnici;
- 2) delibera la squalifica del calciatore Costabile Manuel, n. 7 della Pol. San Michele Donnici per una giornata effettiva di gara;
- 3) dispone la ripetizione della gara e di trasmettere alla Delegazioni provinciale di Cosenza per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CITTADINO PIETRO

(AUDACE DECOLLATURA)

MANO DANIELE

(AUDACE DECOLLATURA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GRANDINETTI GIOACCHINO

(AUDACE DECOLLATURA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TORCHIA LORENZO

(AUDACE DECOLLATURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COZZA ANTONIO

(REAL COSENZA)



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 25,00 AGID DIPIGNANO

Per mancanza di acqua negli spogliatoi.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2023

DE ROSE IVAN

(CEEP VILLAGGIO EUROPA)

Per offese e minacce nei confronti del direttore di gara e per aver tentato di colpirlo al volto.

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2023

VENNERI LUIGI

(SAN MICHELE DONNICI)

per atto violento nei confronti di un componente della panchina avversaria;

SQUALIFICA FINO AL 24/ 3/2023

PETRONE FRANCESCO

(SAN MICHELE DONNICI)

per offese e per proponente a decisioni arbitrali

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIONNA ATTILIO

(AGID DIPIGNANO)

per proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2023

MACRI GIOVANNI

(KOMUNICANDO IKST)

per atto violento nei confronti di un componente della panchina avversaria(mass.)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FEDERICO MIRKO

(F.C. SAN MANGO)

per comportamento violento nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VENNERI FRANCESCO GIUSE

(SAN MICHELE DONNICI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITARO CARMINE

(CERISANO 96)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORACA ERMENEGILDO

(PARENTI CALCIO 1978)

PERRI VINCENZO

(PARENTI CALCIO 1978)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LANZINO WILLIAM

(CEEP VILLAGGIO EUROPA)

FILICE ANTONIO DAMIANO

(F.C. SAN MANGO)



AMMONIZIONE (III INFR)

PANZA FEDERICO	(AGID DIPIGNANO)	DE FRANCESCO MIRCO	(CEEP VILLAGGIO EUROPA)
LA VALLE LUCA	(CERISANO 96)	VENTURA GIUSEPPE	(F.C. SAN MANGO)
GAROFALO KEVIN	(PARENTI CALCIO 1978)	DE ROSE GIORGIO	(UNIONE SPORTIVA MARANO)
VERTA GIANLUCA	(UNIONE SPORTIVA MARANO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CERVINO ELIO	(AGID DIPIGNANO)	LOGATTO MATTIA GIUSEPPE	(CEEP VILLAGGIO EUROPA)
LAMANNA SIMONE	(PARENTI CALCIO 1978)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSSIO ARMANDO	(CLETO)	ALOISI BENITO	(SAN MICHELE DONNICI)
VENNERI FRANCESCO GIUSE	(SAN MICHELE DONNICI)		

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 270,00 NUOVA CELICO

per lancio di petardi da parte di propri sostenitori; per la presenza di persone estranee, riconducibili alla società Nuova Celico, tra il terreno di giuoco e lo spogliatoio, le quali offendevano ripetutamente il direttore di gara; per mancata collaborazione all'arbitro da parte di propri dirigenti; per mancata predisposizione di un servizio d'ordine, seppur richiesta dal direttore di gara (non è stata fornita neppure la richiesta)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2023

IACCINO FRANCESCO (NUOVA CELICO)

Per mancata collaborazione all'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRECO GIUSEPPE (NEW FUTSAL UMBRIATICO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GENTILE PASQUALE (FOLGORE CALCIO 1990)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUCHETTA MATTEO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SECCIA RUGGIERO (FOLGORE CALCIO 1990)



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERA ALDO (AMANTEA FUTSAL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MORABITO GIUSEPPE (ICIERRE LAMEZIA C5)

AMMONIZIONE (I INFR)

MURACA JACOPO (AMANTEA FUTSAL) MOLINARO ANTONIO (ICIERRE LAMEZIA C5)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/03/2023.

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini